

## R.G. n. 8/2017 – ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI



### **TRIBUNALE DI SIENA** Sezione Civile e Fallimentare

Il Giudice designato,

letta la proposta di modifica dell'accordo di composizione della crisi per impossibilità sopravvenuta, proposta ai sensi dell'art. 13, comma 4 *ter* della l. 27 gennaio 2012 n. 3, in relazione ai termini di scadenza dei pagamenti previsti dall'accordo, con la sospensione dell'esecuzione relativamente all'annualità 2021 e conseguente dilazione del pagamento delle rate del piano;

letta la relazione dell'O.C.C. dott. Eugenio Giomarelli ed esaminati i documenti depositati;

rilevato che il citato art. 13, comma 4 *ter*, l. 3/2012 nel prevedere la possibilità per il debitore di modificare la proposta con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, qualora l'esecuzione dell'accordo sia divenuta impossibile per ragioni non imputabili al debitore, richiama senza eccezioni le disposizioni di cui al paragrafo 2 e 3 della relativa sezione;

rilevato che, pertanto, è consentito al debitore, con l'ausilio dell'Organismo di composizione della crisi, di modificare la proposta mediante un *iter* procedimentale che ricalca quello dell'omologazione dell'accordo di composizione della crisi, di cui al paragrafo 2 della citata legge n. 3/2012;

ritenuto, pertanto, doversi procedere nelle modalità di cui agli artt. 10, 11 e 12 della l. 3/2012;

rilevato che all'udienza del 31 marzo 2022, fissata per consentire ai creditori di prendere posizione sulla proposta modifica, l'O.C.C. ha dato atto che è pervenuta unicamente un'osservazione favorevole e che il creditore AMCO non si è opposto alla richiesta di modifica da parte del debitore;

rilevato che ai sensi dell'art. 10 l. 3/2012 il giudice stabilisce idonee forme di pubblicità della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività di impresa, la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese;

rilevato, inoltre, che ai sensi dell'art. 11, comma 1, l. 3/2012 i creditori devono far pervenire all'organismo di composizione della crisi, almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, il proprio consenso alla proposta anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, e che in mancanza si ritiene che abbiano prestato il consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata, operando dunque per espressa previsione di legge il meccanismo del silenzio assenso;

rilevato, altresì, che ai sensi dell'art. 12 l. 3/2012, se l'accordo è raggiunto l'organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, allegando il testo dell'accordo e che nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni;



rilevato che, ai sensi della suddetta disposizione normativa, decorso tale termine, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano;

ritenuta, pertanto, la necessità di porre in essere tali adempimenti, da considerarsi quali prodromici all'omologazione della modifica dell'accordo di composizione della crisi;

rilevato che i creditori sono già stati resi edotti della proposta di modifica, come da documentazione depositata in atti dall'O.C.C. e che non vi sono state opposizioni all'udienza all'uopo fissata e già tenutasi in data 31 marzo 2022;

ritenuto, ciò nonostante, necessario fissare nuova udienza al fine di consentire gli adempimenti previsti dagli artt. 10, 11 e 12, l. 3/2012, come sopra richiamati;

#### **P.Q.M.**

- **fissa** per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del giorno **1° giugno 2022** alle ore **13:00**, disponendo la comunicazione ai creditori della proposta di modifica, della relativa documentazione e del presente decreto almeno 30 giorni prima del termine di cui all'art. 11, comma 1, avvertendoli che potranno far pervenire all'organismo di composizione della crisi, almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, l'espressione del proprio voto, e che in mancanza si considererà prestato il consenso alla proposta di modifica come già comunicata per l'udienza del 31 marzo 2022;

- **dispone** che l'O.C.C. proceda alla pubblicazione della proposta e del presente decreto nel registro delle imprese;

- **dispone** che il presente decreto sia pubblicizzato, a cura della Cancelleria, sul sito del Tribunale di Siena;

- **ordina**, in presenza di previsione di cessione a terzi di beni immobili o mobili registrati, la trascrizione del decreto a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;

- **dispone** che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ad eccezione dei titolari di crediti impignorabili.

Si comunichi con urgenza.

Siena, 18 aprile 2022

**Il Giudice Delegato**  
*dott.ssa Marta Dell'Unto*

